

L'art. 28 statuto dei lavoratori prevede che il Pretore, ritenuta sussistente la condotta antisindacale, ordini la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Nel caso in esame, il ripetersi a breve distanza di tempo di comportamenti sindacali rende evidente che trattasi di comportamenti illegittimi solo apparentemente esauriti, in quanto i loro effetti si proiettano nel tempo.

Bene quindi il Pretore ha ordinato al Banco di Santo Spirito di consentire alle rappresentanze sindacali aziendali, astenendosi da ingerenze in ordine alle modalità di convocazione, di indire assemblee nelle unità produttive, ordinando altresì allo stesso la cessazione del comportamento illegittimo (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

30 gennaio 1980, n. 711 — Pres. Tresca — Est. Fannelli — P.M. Grimaldi (*concl. conf.*) — Soc. Happening mode c. Bertazzini e altri.

Sciopero - Forma di esercizio - Irrilevanza - Liceità - Limiti - Art. 40 e 4 Cost.

Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato, non ha altri li-

miti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvencono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale, nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale (art. 4, primo comma, Cost.), che con l'assicurare, in armonia con l'interesse generale la produttività delle aziende viene a porsi come presupposto e concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. Pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente — in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare — non la produzione, ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengano esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi (1).

Diritto. — 1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione degli artt. 2, 3, 4, 36, 40, 41 Cost., 1174, 1175, 1375, 1460, 2086, 2094 e 2104 c.c., e contraddittorietà di motivazione, si deduce che lo sciopero a singhiozzo è una forma illegittima di astensione dal lavoro, dato che esso procura all'azienda una carenza assai più che proporzionale alla minor mercede erogata, cioè un danneggiamento illecito, e, inoltre, come nella specie, uno scadimento della produttività e della qualità della produzione, con fine meramente emulativo e vessatorio, che è *in re ipsa*.

Inoltre il Tribunale ha negato ingresso alle dedotte prove asserendo che esse non varrebbero a dimostrare un danno maggiore, e quindi ingiusto, per non raffrontabilità delle relative risultanze concrete con quelle ipotetiche di uno sciopero tipico: laddove si era chiesto di raffrontare la alterazione *in peius* del lavoro ad intermittenza rispetto al lavoro continuativo.

2. Il ricorso è infondato.

Con esso si vuole, in sostanza, desumere la legittimità o meno di forme di sciopero diverse da quella che viene indicata come normale o comune, e consistente nell'astensione dal lavoro contemporaneamente di tutti i dipendenti dell'azienda e protratta, senza interruzioni, per un determinato periodo di tempo, dalla entità del danno prodotto all'azienda, che nel caso di sciopero "normale" sarebbe ragguagliabile alla perdita della retribuzione da parte dei partecipanti allo sciopero, e nelle altre forme di astensione dal

lavoro sarebbe, invece, svincolato da tale parametro, e ben maggiore.

Il primo problema che si pone è quello di individuare la nozione di sciopero, e di esaminare se essa consente di distinguere, nel suo ambito, scioperi "normali" o scioperi "abnormi", beninteso non a fini meramente definitivi o classificatori, bensì con diversità di trattamento e di effetti giuridici.

Il nostro ordinamento non contiene una definizione di sciopero: invero, la fondamentale norma (art. 40 della Costituzione) che lo ha riconosciuto come diritto, si limita ad enunciare che esso si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano (leggi, a tutt'oggi, non emanate); e parimenti lo presuppone lo statuto dei lavoratori (artt. 15, 28).

Trattasi, dunque, di norme (giuridiche) del tipo di quelle "vaghe" o "indeterminate", che non definiscono direttamente (rimettendosi alla emananda legge) lo sciopero, il cui significato, anche agli effetti giuridici, è quindi quello che la parola, ed il concetto da essa sotteso, hanno nel comune linguaggio adottato nell'ambiente sociale.

La legge, cioè, talvolta, non tipicizza in modo diretto e compiuto la fattispecie che pur intende disciplinare, ma si limita a presupporre o richiamare modi speciali di considerazione dell'accadimento, oppure valutazioni di ordine extragiuridico: essa si rifà a modi di pensare o di esprimersi propri dell'uso comune (perfino in settori, quale quello del diritto penale, ret-

ti dal rigoroso principio di legalità) lasciando indeterminati o non compiutamente determinati elementi della fattispecie, la cui definizione rimane quindi rimessa alle discrezionalità (mai peraltro all'arbitrio) del giudice, il quale è tenuto ad assumerli nel significato linguistico e sociale che essi hanno nel contesto di riferimento.

Orbene con la parola sciopero nel nostro contesto sociale, quale non poteva non essere presente anche il legislatore costituente e ordinario, **suole intendersi nulla più che una estensione collettiva del lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune.**

A tale essenziale nozione rimane estranea qualsiasi delimitazione attinente alla ampiezza dell'astensione (se continuativa o intermittente; se necessariamente estesa a tutto il nucleo aziendale, ovvero se limitabile a determinati settori di esso); o ai suoi effetti (più o meno dannosi per l'azienda).

D'altronde, una ricomprensione di questi o, di consimili, più specifici elementi, nella definizione di sciopero, finirebbe per dar luogo ad **una ipotesi di c.d. "tecnica definitoria"**; vale a dire al proseguimento del prefigurato o prefigurabile scopo di ricomprendere o escludere dalla nozione determinata, particolari figure, agendo, appunto, sulla nozione con l'allargarne o restringerne i confini, di modo che l'ambito di essa dipenderebbe non tanto dall'obiettivo modo di essere del fenomeno definito, quanto dall'intento, più o meno consapevole, dell'interprete di far sì che in esso rientri o meno una determinata casistica.

3. Esempio tipico di siffatta aporia è proprio il **tentativo di inserire nella definizione un certo limite di danno** e di ritenere estraneo alla nozione lo sciopero che ne produca in misura eccedente.

È, invero, tipico e caratterizzante dello sciopero, quale mezzo di autotutela e di lotta sindacale, proprio l'effetto di inferire un danno alla controparte: ma l'entità di esso, l'individuazione di una sua misura "normale" o non, è estranea alla nozione di sciopero e non è in alcun modo rinvenibile in essa sia pure come implicito presupposto, onde non potrebbe mai costituire un limite interno alla nozione, inerente, cioè, alla stessa definizione, e al contenuto del diritto di sciopero; ma per poter avere giuridica rilevanza, dovrebbe essere presa in considerazione da una norma che, ferma la configurazione come vero e proprio sciopero anche di quello che produca alla controparte un danno superiore alla perdita di produzione in corrispondenza della sospensione dell'attività lavorativa, consenta peraltro di qualificarla, in tal caso, come illegittimo.

Dal resto, già la realtà **stessa dei fatti si era incaricata di smentire la teorica del "danno ingiusto", o della "corrispettività dei sacrifici"**, in quanto nelle aziende a ciclo continuo qualsiasi genere di sciopero,

anche quello rientrando nei canoni della ritenuta "normalità", provoca comunque un danno superiore alla mera perdita di produzione nel periodo di sospensione della attività lavorativa, per la inevitabile perdita di parte della materia prima e per le particolari necessità tecniche inerenti alla rimessa in funzione degli impianti.

4. Si è fatto altresì ricorso, per sostenere l'illegittimità delle forme c.d. anomale di sciopero (in mancanza, ovviamente, di una norma espressa, la quale, se esistente, avrebbe stroncato sul nascere ogni discussione) alle c.d. clausole generali, quali la buona fede o l'abuso del diritto.

Ma, quanto all'una, si è esattamente rilevato, che il principio di buona fede (art. 1375 c.c.) opera nel momento della esecuzione del contratto, e non può quindi, essere invocato ai fini della legittimità dello sciopero, al quale è coesistente proprio la inesecuzione della prestazione, ad effetto caratteristico del cui esercizio è la sospensione degli effetti del contratto; e, d'altronde, le regole di correttezza non possono ricevere applicazione in fattispecie diverse da quelle previste dalle norme che dispongono i relativi obblighi.

L'abuso del diritto, poi, come esattamente rilevato anche dalla sentenza impugnata, è istituto che non si confà alle ipotesi di scioperi abnormi, in quanto, trovando la sua matrice nel divieto di atti di emulazione, è caratterizzato dal fine di nuocere o recare molestia ad altri (art. 833 c.c.); il che è del tutto fuori della problematica dell'abuso del diritto di sciopero, consistente in un obiettivo sviamento dalla sua funzione.

5. Non possono, pertanto, condividersi, le decisioni con cui questa Corte, peraltro in epoca ormai remota, quando la elaborazione dottrinale e della giurisprudenza sia costituzionale che ordinaria non aveva ancora ricevuto adeguato sviluppo, si era limitata (a partire dalla sent. 4 marzo 1952, n. 584; e poi con le sentt. 28 luglio 1956, n. 2961; 19 giugno 1959, n. 1936; 3 marzo 1967, n. 542) a dichiarare illegittima ogni forma di lotta sindacale che si concretasse in azioni abnormi e sleali (quali ostruzionismo, sabotaggio, non collaborazione, sciopero a singhiozzo o a scacchiera), essendovi in tali casi un danno più grave di quello che deriverebbe dalla sospensione collettiva del lavoro, o superiore al consentito, consistente in un turbamento sostanziale della organizzazione delle aziende o nello svolgimento della produzione.

Essa infatti, pur muovendo dalla già vista, ampia nozione del diritto di sciopero (come concordata collettiva astensione dal lavoro dei prestatori d'opera, con conseguente sospensione del rapporto, al fine di tutelare i propri interessi professionali contro i datori di lavoro), innanzitutto accomuna anche forme di agitazione, quali ad esempio il sabotaggio, che certo non possono definirsi forme di sciopero; e, poi, non

giustifica in alcun modo perché il verificarsi di un danno più grave di quello inerente alla sospensione collettiva del lavoro renderebbe illegittimo lo sciopero, atteso che il richiamo al dovere di subordinazione e allo spirito di collaborazione chiaramente ed unicamente attengono allo svolgimento del rapporto, e non alla sua sospensione, che pur viene indicato come tipico effetto dello sciopero.

Non senza poi rilevare, che l'inaccettabilità di tale (in sostanza meramente asserita) restrizione dell'area di legittimità dello sciopero (questione lasciata espressamente impregiudicata dalle sentenze che hanno avuto occasione di occuparsi della utilizzabilità o meno e conseguente retribuitività delle prestazioni rese negli intervalli lavorati in corso di sciopero a singhiozzo: Cass., 23 febbraio 1978, n. 688; 16 gennaio 1975, n. 184; 7 settembre 1974, n. 2433, ovvero di quelle da rendere in settori "a valle" dall'azienda, in caso di sciopero effettuato solo in settori "a monte": Cass., 12 aprile 1979, n. 2179, la quale peraltro ha, sia pur incidentalmente affermato la liceità dello sciopero "a scacchiera") si evidenzia in maniera manifesta nel caso deciso dall'ultima delle citate sentenze, che ebbe a ritenere illegittimo lo sciopero consistente nel rifiuto di prestazione di lavoro straordinario.

È consapevole di tale punto morto, e intende superarlo, la sent. 17 ottobre 1971, n. 2183, la quale, da un lato, muovendo da una nozione "comunemente accettata" di sciopero come astensione completa dal lavoro (con conseguente perdita della corrispettiva retribuzione), pone — ma senza dimostrazione — nella definizione stessa i limiti del diritto (incorrendo nel già evidenziato apriorismo), col pretendere che, perché possa parlarsi di sciopero, l'astensione debba essere completa o integrale, onde tralasciamente riproducendo le precedenti affermazioni, esclude (ma come mero *obiter dictum*) dalla nozione stessa le forme abnormi (sciopero bianco, a scacchiera, a singhiozzo; ma non più parlando di sabotaggio o ostruzionismo).

Ma, poi, per escludere che la brevità del termine di preavviso di sciopero possa costituire giusta causa di licenziamento in tronco, osserva che, in mancanza di condizioni e limitazioni specifiche, il diritto di sciopero deve ritenersi sottoposto soltanto ai limiti che derivano dall'ordinamento giuridico generale, i quali non consentono la violazione di norme dettate a tutela di beni e interessi primari (libertà, proprietà, ecc.); che la produzione di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro non può costituire un limite oggettivo all'esercizio del diritto di sciopero, sia perché, per sua stessa natura, ogni astensione, dal lavoro produce un danno, sia perché tale danno è effetto non della mancanza di un singolo lavoratore, e come tale a lui singolarmente addebitabile, bensì di una manifestazione di carattere collettivo, posta in essere per la tutela di un interesse professionale collettivo, il quale prevale sull'interesse individuale, che sia l'uno che

l'altro contraente hanno all'adempimento del contratto; che non è pertinente il richiamo al dovere di lealtà incombente sul prestatore d'opera, perché essendo lo sciopero un mezzo di lotta accordato dall'ordinamento giuridico ai lavoratori per la tutela dei propri interessi professionali collettivi, non potrebbe umanamente pretendersi che il lavoratore spinga la sua lealtà verso il proprio datore di lavoro fino a scegliere, per l'attuazione di quel mezzo di lotta e con evidente attenuazione dell'efficacia dello stesso, il momento e le modalità più idonei a ridurre il danno economico privato dell'altro contraente, salvo che intervengano ad esigerlo concorrenti interessi superiori alle stesse parti in contesa, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. Con la conclusione che la libertà di lotta sindacale, affermata dall'art. 40 della Costituzione, porta come necessaria conseguenza che la lotta collettivamente organizzata e concretantesi in un comportamento puramente omissivo non ha mai, come tale, carattere di illecità, potendo risultare illecito solo quel comportamento che si estrinsechi in atti commissivi tali da ledere beni e interessi autonomamente tutelati dall'ordinamento.

Conclusioni, queste, cui — pur senza abbandonare la teorica delle corrispettività dei sacrifici — erano già pervenuti Cass. pen., 17 ottobre 1966, ric. Iacopini, a proposito di uno sciopero "a scacchiera" o "a singhiozzo" dei ferrovieri, e Corte Cost., 28 dicembre 1962, n. 124, che aveva sottolineato come condizione di legittimità dello sciopero sia quella di evitare il pericolo o della distruzione degli impianti oppure della produzione di danni alle persone, ai beni dello stesso datore di lavoro o di terzi.

6. Sono, questi, i limiti c.d. esterni al diritto di sciopero, che peraltro non è agevole identificare.

Certo è, tuttavia, che, non potendosi ravvisare, come si è detto, limiti interni al diritto di sciopero, stante la necessaria genericità della sua nozione comune, dal precetto costituzionale presupposta, e mancando la legge attuativa di questo, e dovendo, d'altra parte, considerarsi ormai superato e abbandonato il già visto criterio, della "adeguatezza sociale" dello sciopero, o della corrispettività dei sacrifici (ritenendosi peraltro lecita la reazione del datore di lavoro che — soprattutto in caso di sciopero articolato — rifiuti le prestazioni lavorative di non scioperanti rese obiettivamente inutilizzabili dallo sciopero da altri lavoratori: cfr. Cass., 13 febbraio 1978, n. 688; 2 novembre 1978, n. 4983; 12 aprile 1979, n. 2179, citate), **limiti ad esso possono rinvenirsi soltanto in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, con quel diritto.**

Tali appaiono il diritto alla vita e all'incolumità personale, che l'esercizio del diritto di sciopero non può certo pregiudicare sia nel contesto aziendale che al suo esterno, ma altresì lo è la libertà di iniziativa

economica, intesa in senso dinamico, vale a dire la garanzia, di rango costituzionale, dell'attività imprenditoriale, forma di lavoro che costituisce essa pure, per il suo titolare, un diritto (art. 4, primo comma, Cost.), e che con l'assicurare in armonia con l'interesse generale, la produttività delle aziende, viene a porsi come presupposto, e concreto strumento di realizzazione di quel diritto al lavoro che la Costituzione intende, almeno tendenzialmente, assicurare a tutti i cittadini.

Cosicché un esercizio del diritto di sciopero che se non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, apparisse idoneo a pregiudicare — in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare — irreparabilmente (non la produzione), ma la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, diverrebbe perciò illecita.

E in tale prospettiva riceve tutela anche la integrità del patrimonio aziendale, che, quale mero diritto di proprietà, trova presidio anch'esso nella carta costituzionale (art. 42), sia pure nei limiti in cui possa risultare subordinato al diritto di autotutela garantito ai lavoratori, ma che, soprattutto, si inserisce anch'essa in quella salvaguardia delle attitudini produttive dell'impresa, che costituisce interesse generale, ma anche interesse della collettività dei lavoratori impegnati nello sciopero, perché la sua compromissione può compromettere altresì il fondamentale interesse all'occupazione.

Trattasi, in definitiva, di un limite generale che discende dal carattere di "utilità sociale" da riconoscere ai mezzi di produzione, i quali costituiscono altresì mezzi di realizzazione dell'interesse generale alla preservazione ed anzi all'accrescimento dei livelli di occupazione: cosicché varca tale limite, e diventa illecito, uno sciopero che possa comportare la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti.

Lo sciopero, dunque, in sé legittimo quale che sia la sua forma, e indipendentemente dalla entità del danno arrecato alla produzione, è illecito ove travalichi i visti limiti e, ledendo o mettendo in pericolo l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, sia, così, lesivo di interessi primari costituzionalmente protetti; il che va accertato caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui ven-

gono esposti il diritto alla vita e all'incolumità delle persone, e alla integrità degli impianti produttivi.

7. Tale indagine la sentenza impugnata ha ben compiuto, e del resto dalla stessa impostazione della domanda, con la quale, come dal giudice del merito evidenziato, vengono lamentati unicamente danni alla produzione (sua diminuzione, scadimento delle qualità, aumento dei costi), ma non alla integrità degli impianti o alla struttura aziendale, non risulta lamentata violazione alcuna degli anzi cennati diritti fondamentali.

Onde la sentenza, per quanto attiene sia ai principi giuridici affermati, sia alla loro concreta applicazione, non può che meritare conferma.

Il ricorso va dunque rigettato (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

3 ottobre 1979, n. 5053 — Pres. Greco — Est. Panzarani — P.M. Minetti (concl. conf.) — Di Pietro c. Clementini e Di Lullo.

Sciopero - Scopi anche non inerenti a rivendicazioni contrattuali - Fine di solidarietà - Legittimità - Fondatezza dei motivi - Accertamento - Divieto - Limiti.

Il diritto di sciopero viene legittimamente esercitato anche quando, non inerendo strettamente a rivendicazioni contrattuali, sia attuato — nel rispetto dell'assetto e dei valori costituzionali — in funzione dell'interesse dei lavoratori alla realizzazione di quei beni che trovano riscontro e tutela proprio nella Costituzione e fra i quali beni rientra quello della libertà sindacale e delle conseguenti sue espressioni di organizzazione e di attività (nella specie, trattavasi di sciopero di solidarietà a seguito del licenziamento di un lavoratore che aveva svolto attività di natura sindacale) (1).

Una volta riconosciuta la legittimità dell'esercizio del diritto di sciopero, non è consentito accertare la fondatezza dei motivi della sua proclamazione, a meno che non si palesi in modo certo ed univoco che tale strumento di pressione dei lavoratori sia stato pretestuosamente posto in essere per scopi illeciti e comunque esulanti dalle finalità riconducibili alla Costituzione (2).

(1) La decisione è in linea con quanto ritenuto dalla Corte

tà, seppur limitatamente a determinate condizioni che variano